



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2021

Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha introdotto una disciplina transitoria delle province che, oltre a prevedere l'elezione indiretta dei relativi organi di governo, ne ha notevolmente semplificato la composizione, abolendo, tra l'altro, la giunta metropolitana e provinciale. La normativa, che si sostituiva al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza peraltro modificarlo formalmente, era stata adottata sull'esplicito presupposto dell'imminenza di una riforma costituzionale volta alla soppressione dell'ente provincia. A distanza di alcuni anni, e in assenza della prospettata revisione della Carta costituzionale, occorre prendere atto che l'assetto della cosiddetta « legge Delrio » richiede quantomeno un intervento manutentivo per consentire che le rilevanti funzioni comunque mantenute in capo alle città metropolitane e province possano essere concretamente esercitate non solo in termini di gestione amministrativa ma anche in punto di indirizzo politico-amministrativo.

Il disegno di legge interviene sulla citata legge n. 56 del 2014, attribuendo al sindaco metropolitano e al presidente della provincia la possibilità di nominare un limitato numero di assessori – al massimo quattro – dedicati in via esclusiva a coadiuvare il vertice dell'ente. Si consente così al sindaco metropolitano o al presidente, che è prima di tutto un sindaco, di poter svolgere più efficacemente entrambi i mandati e si supera la figura ibrida del consigliere delegato, anch'essa vittima delle difficoltà derivanti dal cumulo dei mandati. Per mantenere uno stretto raccordo tra gli assessori e il consiglio metropolitano o provinciale, è previsto un voto di ratifica della loro nomina, fermo restando il potere di revoca da parte del presidente.

A completamento della proposta, si prevede inoltre l'introduzione di un'indennità adeguata per gli assessori, calcolata, come avviene per gli assessori comunali, sulla base di quella del sindaco metropolitano e del presidente.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Assessori metropolitani)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:

« 40. Il sindaco metropolitano può nominare fino a quattro assessori, uno dei quali con il titolo di vicesindaco, stabilendo le funzioni loro delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione del consiglio e la loro mancata approvazione ne comporta la decadenza. In caso di revoca di uno o più assessori, il sindaco metropolitano ne dà immediata comunicazione al consiglio. La carica di assessore è incompatibile con quella di parlamentare, di consigliere e assessore regionale, di sindaco, di consigliere provinciale, di consigliere e assessore comunale.

41. Ai vicesindaci metropolitani è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano. Agli assessori metropolitani è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano ».

Art. 2.

(Assessori provinciali)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

« 66. Il presidente della provincia può nominare fino a quattro assessori, uno dei quali con il titolo di vicepresidente, stabilendo le funzioni loro delegate. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione del consiglio e la **loro** mancata approvazione ne comporta la decadenza. In caso di revoca di uno o più assessori, il presidente ne dà immediata comunicazione al consiglio. La carica di assessore è incompatibile con quella di parlamentare, di consigliere e assessore regionale, di sindaco, di consigliere provinciale, di consigliere e assessore comunale »;

b) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

« 66-bis. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65 per cento di quella prevista per il presidente. Agli assessori provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per il presidente ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.